SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Programma Regionale

SARDEGNA FESR 2021 – 2027

Obiettivo specifico Os1.i): Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

Azione: 1.1.1. Rafforzamento dell'ecosistema regionale della ricerca, mediante supporto all'attività di ricerca delle imprese nei settori della S3

Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

SCHEDA DI SINTESI DEL BANDO

Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI - Obiettivo specifico Os1.i): Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate - Azione: 1.1.1. Sostegno alla ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione	
FONTE FINANZIARIA	FESR
PROGRAMMA	Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027
STANZIAMENTO	Importo euro 15.000.000,00
OBIETTIVO – FINALITÀ	Sviluppare e rafforzare la capacità di ricerca e innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate attraverso il sostegno a progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI
SETTORI AMMISSIBILI	Tutti i settori di attività economica previsti nell'Appendice 3 e ammissibili nel rispetto del Reg. UE 651/2014 e delle regole del PR FESR 2021 - 2027
CODICE ATECO	Tutti i codici ATECO riportati nell'Appendice 3 delle disposizioni attuative
BENEFICIARI	Imprese in forma singola o in ATI con un organismo di ricerca
LOCALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO	Sardegna
FORMA AIUTO	Sovvenzioni
INVESTIMENTI AMMISSIBILI	Attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzata alla realizzazione di nuovi prodotti, processi e servizi nuovi o innovativi
TIPOLOGIA DI AIUTO	Direttive RSI (Aiuti per progetti di Ricerca e Sviluppo)
DIMENSIONE	Minimo euro 150.000,00 - Massimo euro 700.000,00
SPESA AMMESSA	Costi previsti esplicitamente dal Regolamento (UE) n. 651/2014 all'art. 25
AIUTO CONCEDIBILE	Massimali previsti dalle Direttive RSI e dall'art. 25 del Regolamento UE 651/2014 e ss.mm.ii.
SELEZIONE E ISTRUTTORIA DEI PROGETTI	Procedura valutativa a sportello
SITO DI RIFERIMENTO	www.sardegnaricerche.it www.sardegnaprogrammazione.it

INDICE

ARTICOLO 1 – FINALITÀ E OGGETTO 4
ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA 4
ARTICOLO 3 – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 5
ARTICOLO 4 – DURATA DELL'INTERVENTO E RICADUTE SUI RISULTATI 8
ARTICOLO 5 – PROGETTO, DIMENSIONI, CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 9
ARTICOLO 6 – SPESE AMMISSIBILI 11
ARTICOLO 7 – FORMA E INTENSITÀ DELL'AIUTO 11
ARTICOLO 8 – CUMULABILITÀ DELL'AIUTO 12
ARTICOLO 9 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 12
ARTICOLO 10 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 16
FASE 1 – VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ 16
FASE 2 – VALUTAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA 18
ARTICOLO 11 – CRITERI DI VALUTAZIONE 19
ARTICOLO 12 – VARIAZIONI E PROROGHE AL PROGETTO 22
ARTICOLO 13 – RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI 23
ARTICOLO 14 – CONTROLLI 26
ARTICOLO 15 – REVOCA E RINUNCIA DEGLI AIUTI 27
ARTICOLO 16 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 29
ARTICOLO 17 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 29
ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI FINALI 30
ALLEGATI 30
APPENDICE 1 - DEFINIZIONI 32
APPENDICE 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI 36
APPENDICE 3 - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMESSE (ISTAT ATECO 2025) 39
APPENDICE 4 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13-14 DEL REGOLAMENTO 2016/679 40

ARTICOLO 1 – FINALITÀ E OGGETTO

1. Il Bando, adottato in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 26/18 del 14 maggio 2025 avente ad oggetto: "*Programmazione Unitaria 2024-2029. PR Sardegna FESR 2021-2027. Direttive di attuazione per il sostegno alle imprese per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI). Approvazione definitiva.*" (di seguito Direttive), intende contribuire al raggiungimento dell'obiettivo specifico RSO 1.1. – Priorità 1 del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027.

2. L'intervento si inquadra nell'Azione 1.1.1 del PR 2021-2027 contribuendo al rafforzamento dell'ecosistema regionale della ricerca sostenendo gli investimenti delle imprese, con particolare attenzione alle MPMI, nei settori prioritari individuati dalla S3 regionale.

3. Sono agevolati alle condizioni, nelle misure e termini previsti dai seguenti articoli, gli investimenti per favorire lo sviluppo, la valorizzazione e il consolidamento delle competenze e capacità di Ricerca e Sviluppo delle imprese operanti in Sardegna, attraverso il sostegno a progetti finalizzati alla realizzazione di nuove soluzioni di prodotto, processo o organizzative, anche mediante il rafforzamento della cooperazione tra sistema imprenditoriale e sistema della ricerca. L'intervento mira a rafforzare la competitività del sistema economico regionale, sostenendo la transizione digitale ed ecologica e contribuendo alla crescita sostenibile e all'aumento dell'occupazione qualificata.

4. La procedura garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 73 c.1 del Reg. (UE) 2021/1060

5. L'agevolazione è concessa a seguito di procedura valutativa a sportello.

ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse finanziarie attivate con il presente Bando, in termini di contributo pubblico, sono pari a € 15.000.000,00 a valere sulle risorse del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027, Azione 1.1.1.

2. La dotazione finanziaria potrà essere aumentata o ridotta in base al numero delle domande pervenute e alle eventuali disponibilità finanziarie, nel rispetto delle norme che disciplinano le modifiche del Programma Regionale FESR 2021 - 2027. Le risorse che dovessero liberarsi a seguito di decadenza rinuncia o revoca, totale o parziale, potranno essere utilizzate per finanziare ulteriori richieste presentate nell'ambito del presente Bando o essere riprogrammate.

ARTICOLO 3 – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. Possono accedere agli aiuti le MPMI attive alla data di presentazione della domanda così come definite dall'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 la cui attività rientra nella classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2025 elencate nell'Appendice 3 delle disposizioni.

2. Possono beneficiare degli aiuti anche le imprese che risultino titolari di codici ATECO ammissibili riferiti ad attività secondarie, come desumibile dalla visura camerale, a condizione che i progetti di ricerca e sviluppo presentati siano riconducibili a tali attività.

3. I liberi professionisti sono equiparati alle piccole e medie imprese, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, ai sensi della Raccomandazione CE 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

4. L'impresa può presentare domanda di accesso singolarmente o in forma congiunta con un unico Organismo di Ricerca, mediante la costituzione di un Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.). Entrambi i soggetti devono avere una sede o unità locale in Sardegna al momento della presentazione della domanda o assumere l'impegno ad aprire una sede operativa in Sardegna, ove si svolgerà il progetto.

5. La costituzione dell'A.T.I. avviene nelle forme previste dalla legge e deve configurare una "collaborazione effettiva" finalizzata alla realizzazione del progetto proposto.

6. L'atto costitutivo deve prevedere il conferimento di un mandato con rappresentanza anche processuale all'impresa capogruppo, che rappresenta l'A.T.I. in tutti i rapporti necessari per lo svolgimento dell'attività fino all'estinzione di ogni rapporto. Il mandato è conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

7. L'atto costitutivo dovrà rispettare il contenuto minimo previsto nello schema costituzione dell'A.T.I. e riportato nell'Allegato I. L'atto costitutivo potrà includere ulteriori disposizioni che i partecipanti al raggruppamento ritengano opportuno disciplinare. In ogni caso, esso dovrà essere redatto in conformità alla normativa europea (Comunicazione della Commissione — Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione C/2022/7388). In particolare, nei progetti di ricerca realizzati attraverso un'efficace collaborazione, i termini e le condizioni del progetto, i contributi ai costi, la ripartizione dei rischi e dei risultati, la diffusione dei risultati, nonché l'attribuzione e l'accesso ai diritti di proprietà intellettuale devono essere definiti prima dell'avvio del progetto. Tale obbligo non comprende gli accordi finali relativi al valore di mercato dei diritti di proprietà intellettuale generati dalle attività e dai servizi, né la valutazione dei contributi al progetto.

8. È possibile presentare domanda di accesso anche per le A.T.I. non ancora costituite. In tal caso, al momento della presentazione della domanda i proponenti devono assumere l'impegno a costituire l'A.T.I. inviando, una Lettera d'intenti alla costituzione secondo lo schema di cui all'Allegato H. I partner sono

tenuti a costituire l'A.T.I. entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria e ad inviare l'originale o copia conforme dell'atto a Sardegna Ricerche.

9. L'impresa proponente può presentare, nell'ambito delle presenti Disposizioni, una sola domanda di accesso. L'Organismo di Ricerca può partecipare a più progetti.

Requisiti impresa

1. Le imprese proponenti, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite e risultare attive nel registro delle imprese nei casi previsti dalla legge ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese;

b) rispettare il requisito dimensionale di impresa. La dimensione di impresa viene verificata includendo nel calcolo le quote di partecipazione e tutti i rapporti di collegamento e/o associazione, come definito dall'Allegato I al Regolamento UE n. 651/2014. L'impresa, inoltre, deve preventivamente comunicare all'Amministrazione ogni ulteriore variazione che dovesse intercorrere tra la data di presentazione della domanda e la data di concessione del contributo, al fine di verificare l'effettivo mantenimento del requisito relativo alla dimensione d'impresa;

c) non risultare impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento (UE) n. 651/2014;

d) non risultare impresa in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e ss.mm.ii.;

e) essere in regola con la normativa antimafia (ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e del D. Lgs. 218/2012);

f) non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.ii.mm.; ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

g) non essere state condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Decreto legislativo n. 36/2023 e per i reati di cui al medesimo articolo;

h) non essere state soggette ad accertamenti in via definitiva di violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (DURC). La disposizione non si applica nel caso di ottemperanza agli obblighi anche con impegno in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione della domanda;

i) l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 14 commi 1 e 2 della Legge Regionale 5/2016[1];

j) non essere incorsi nella violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del Decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. (Divieto di pantouflage);

k) essere in condizione di soddisfare pienamente le previsioni in tema di normativa "antiriciclaggio";

l) non trovarsi inadempienti rispetto all'obbligo, ove previsto, di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni, previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come prorogato dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito in legge 27 maggio 2025, n. 78;

m) delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto;

n) non essere beneficiari, per la stessa iniziativa, di altri aiuti pubblici per le spese oggetto dell'agevolazione;

o) dichiarare di impegnarsi, al momento del pagamento dell'aiuto, a non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

p) operare solo nei settori economici ammissibili al finanziamento; per coloro che operano sia nei settori esclusi e in quelli che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014 (art.1, par.3, comma

1. **Comma 1.** *"[…] la concessione di provvidenze, agevolazioni o vantaggi comunque denominati da parte dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate, in favore di persone fisiche, persone giuridiche o enti di fatto, è subordinata alla previa presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), con cui il diretto interessato o il legale rappresentante dichiari che l'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate non abbiano maturato nei confronti del Beneficiario o dei soggetti individuati al comma 2, a qualsiasi titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. A tal fine, rilevano i crediti per i quali l'Amministrazione, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate, o altro soggetto incaricato, siano in possesso di un titolo esecutivo. Nel caso di crediti derivanti dalla revoca di contributi è sufficiente che il provvedimento di revoca sia divenuto definitivo.*

 Comma 2. *La dichiarazione di cui al comma 1 è resa anche con riferimento ai rappresentanti legali e amministratori delle persone giuridiche o enti di fatto richiedenti il beneficio, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori.*

2 del Reg. 651), garantire tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi ai sensi del bando;

q) operare in regime di contabilità ordinaria o, qualora si trovi in regime di contabilità semplificata, ad attivare un conto corrente dedicato, destinato alla gestione delle transazioni (pagamenti e apporti finanziari) oggetto del progetto di ricerca e sviluppo;

r) dimostrazione della disponibilità di risorse finanziarie necessarie all'impresa per coprire la propria quota di fabbisogno finanziario al netto del cofinanziamento pubblico e della quota a carico dell'Organismo di Ricerca (vedi allegato L).

Requisiti Organismo di Ricerca

1. L'Organismo di Ricerca, nell'ambito del progetto di ricerca e sviluppo, non deve svolgere attività economica, cioè un'attività consistente nell'offrire prodotti e servizi su un dato mercato. Qualora l'Organismo di Ricerca svolga, in generale, sia attività economiche che non economiche, al fine di evitare sovvenzioni incrociate a favore dell'attività economica, è ammissibile il finanziamento dell'attività non economica se i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti ed entrate possono essere nettamente separati.

2. La corretta imputazione dei costi, dei finanziamenti e delle entrate può essere comprovata mediante i rendiconti finanziari annui. In alternativa, sono ammissibili a finanziamento le attività dell'Organismo di Ricerca se il soggetto dimostra che l'attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori della produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tale attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva dell'Università o dell'Organismo di Ricerca. I suddetti requisiti riferiti all'attività economica devono essere dichiarati nell'allegato F e mantenuti per tutta la durata del progetto.

ARTICOLO 4 – DURATA DELL'INTERVENTO E RICADUTE SUI RISULTATI

1. La durata del progetto è di massimo 24 mesi salvo eventuali proroghe di durata non superiore a sei mesi. In ogni caso, il termine ultimo di conclusione dei progetti non potrà superare la data del 31.03.2029.

2. Le imprese devono comunicare la data di avvio e conclusione del progetto in sede di presentazione della domanda. Compatibilmente con le scadenze del Programma Regionale FESR 2021–2027, la data di avvio può essere variata in sede di Dichiarazione di Accettazione degli esiti istruttori oppure preliminarmente alla stipula del Disciplinare mediante comunicazione.

3. Gli interventi di cui al presente Bando concorrono al raggiungimento dei target definiti dal Programma regionale Sardegna FESR 2021-2027, Priorità 1 - Azione 1.1.1. Gli indicatori di output e di risultato sono riportati nelle tabelle seguenti.

Azione 1.1.1. - Titolo Azione: Rafforzamento dell'ecosistema regionale della ricerca, mediante supporto all'attività di ricerca delle imprese nei settori della S3

Denominazione indicatore di output	Codice indicatore	Unità di misura
Imprese beneficiarie di un sostegno	RCO01	N° imprese
Imprese sostenute mediante sovvenzioni	RCO02	N° imprese
Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi	RCO07	Istituti di ricerca

Azione 1.1.1. - Titolo Azione: Rafforzamento dell'ecosistema regionale della ricerca, mediante supporto all'attività di ricerca delle imprese nei settori della S3

Denominazione indicatore di risultato	Codice indicatore	Unità di misura
Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi	RCR03	N° imprese

4. La realizzazione dell'intervento sarà oggetto di monitoraggio attraverso gli indicatori di Programma.

ARTICOLO 5 – PROGETTO, DIMENSIONI, CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. L'intervento agevolabile è costituito da un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale come definito nel Reg. UE 651/2014.

2. Il progetto di Ricerca e Sviluppo deve rispettare i seguenti criteri di ammissibilità sostanziale:

 i. coerenza con il Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027;

 ii. coerenza con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Sardegna;

 iii. coerenza con la Strategia regionale di sviluppo sostenibile (SRVsv) e la Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SRACC);

iv. garantire il rispetto dei principi orizzontali di parità di genere, accessibilità delle persone con disabilità e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;

v. garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, assicurando l'applicazione della pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale e gli standard di settore secondo le disposizioni esplicitate nel Rapporto Ambientale del PR Sardegna FESR 2021-2027.

3. Il Progetto di Ricerca e Sviluppo deve prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, definite in base ad uno studio di fattibilità esistente al momento della presentazione della domanda, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti e riconducibili alle aree di specializzazione individuate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Autonoma della Sardegna. La S3 è scaricabile dalla seguente pagina web: https://s3.regione.sardegna.it/s3/programmazione-2021-2027/strategia-21-27.

4. Il Progetto di Ricerca e Sviluppo deve essere realizzato esclusivamente presso una sede operativa dell'impresa ubicata in Sardegna. Possono presentare domanda di accesso anche le imprese che, al momento della presentazione, non dispongano ancora di una sede operativa nel territorio regionale; in tal caso, esse sono tenute ad attivare una sede in Sardegna, la cui esistenza dovrà essere comprovata da idonea documentazione prima dell'avvio del progetto. Tale sede deve costituire una *stabile organizzazione*, intesa come una struttura aziendale dotata di impianti, attrezzature e personale, direttamente riconducibile al soggetto proponente e funzionale allo svolgimento delle attività previste dal progetto. Gli elementi costitutivi della stabile organizzazione dovranno essere descritti dai proponenti e saranno oggetto di valutazione secondo i criteri indicati all'art. 11 "Criteri di Valutazione".

5. Il valore del Progetto presentato in sede di domanda deve essere ricompreso tra 150.000 e 700.000 euro. Pertanto, qualora, in sede di valutazione della congruità delle spese si determinasse un importo totale dell'investimento inferiore a 150.000 euro, il progetto è ritenuto ammissibile solo se questa variazione non supera il 10% del totale delle spese del progetto presentato.

6. Nel caso di proposte presentate da A.T.I., il progetto deve prevedere la collaborazione effettiva tra l'impresa e l'organismo di ricerca e di diffusione delle conoscenze, l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% e non più del 30% dei costi ammissibili e ha il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.

7. I costi relativi all'attività di ricerca industriale non possono superare il 40% del totale dei costi ammissibili del progetto. Nel caso in cui, in sede di valutazione, i costi di ricerca industriale superino tale soglia, la quota eccedente dei costi ammissibili sarà cofinanziata come attività di sviluppo sperimentale e la restante quota rimarrà a carico del beneficiario.

ARTICOLO 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo devono essere imputati alla specifica categoria di attività (ricerca industriale o sviluppo sperimentale) e rientrare nelle seguenti categorie:

a) spese per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario con sede di lavoro sul territorio regionale (responsabile del progetto, ricercatori, tecnici/operai) operante nella sede in cui viene realizzato il progetto e nella misura in cui è impiegato nello stesso coerentemente con il profilo ricoperto;

b) costi relativi a strumentazione e attrezzature, conformi a quanto prescritto per il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo (DNSH), nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

c) costi per servizi: costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto. Il costo complessivo dei servizi non può superare il 40% dell'importo totale dei costi ammissibili del progetto, come determinato a seguito del processo di valutazione. L'eventuale quota eccedente tale limite rimane a carico del soggetto proponente;

d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto; tali costi dei progetti di ricerca e sviluppo sono calcolati sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria che può raggiungere il 20%, applicata al totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo di cui alle lettere a), b) e c). In tal caso, i costi del progetto di ricerca e sviluppo utilizzati per il calcolo dei costi indiretti sono stabiliti sulla base delle normali prassi contabili e comprendono unicamente i costi ammissibili dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alle lettere a), b) e c).

2. Per il dettaglio relativo all'ammissibilità delle spese si rimanda a quanto disposto espressamente nel documento "Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese", Allegato M delle presenti Disposizioni.

3. Per garantire l'effetto di incentivazione di cui all'art. 6 del Reg. UE 651/2014, le attività del progetto di ricerca e sviluppo e le relative spese non devono essere state avviate in data anteriore alla presentazione della domanda. Le spese, in ogni caso, devono essere ricomprese nel periodo di durata del Progetto secondo quanto previsto all'art. 4 delle disposizioni.

4. Non è possibile richiedere alcuna variazione al Progetto prima del ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto/finanziamento.

ARTICOLO 7 – FORMA E INTENSITÀ DELL'AIUTO

1. L'aiuto all'impresa è concesso sotto forma di sovvenzione e l'ammontare non può superare le intensità previste in applicazione dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

2. L'aiuto all'Impresa o il finanziamento per l'Organismo di Ricerca, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE 651/2014, è calcolato sui costi ammissibili nella misura indicata nella tabella che segue:

Tipologia beneficiario	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Micro e Piccola Impresa	80%	60%
Media Impresa	75%	50%
Organismo di Ricerca	80%	60%

3. In armonia con quanto precisato nella Comunicazione della Commissione C(2022) 7388 "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione", i finanziamenti pubblici agli Organismi di Ricerca previsti dalle presenti Disposizioni Attuative non rientrano nelle norme in materia di aiuti di Stato in quanto non coprono i costi connessi ad attività economiche degli organismi stessi e inoltre soddisfano gli ulteriori requisiti descritti nella Comunicazione della Commissione C(2022) 7388.

ARTICOLO 8 – CUMULABILITÀ DELL'AIUTO

1. L'aiuto non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi a titolo "de minimis", relativamente agli stessi costi ammissibili (art. 8 Reg. UE 651/2014).

2. L'ammontare dell'aiuto è rideterminato al momento dell'erogazione a saldo sulla base dei costi riconosciuti ammissibili e non può essere superiore a quanto previsto nel provvedimento di concessione provvisoria.

ARTICOLO 9 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione, pena esclusione, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il sistema informativo SIPES (https://sipes.regione.sardegna.it/sipes-be/login.xhtml) seguendo la procedura di seguito indicata.

2. La presentazione avviene nelle seguenti fasi:

- a partire dalle ore 9:00 del 04/12/2025 il soggetto proponente può, accedendo al sistema SIPES, compilare la domanda on-line e allegare la documentazione prevista dal bando. Completato l'inserimento dei dati e degli allegati previsti, il sistema genera un file che va firmato digitalmente, dal legale rappresentante o suo procuratore, e ricaricato nel sistema. Attivando la convalida della domanda registrata, il proponente riceve una PEC con un codice di convalida che dovrà conservare per la successiva trasmissione al momento dell'apertura del bando;

- a partire dalle ore 12:00 del 20/01/2026 il proponente, accedendo alla pagina dedicata, deve trasmettere il codice ricevuto e, solo in quel momento, la domanda è considerata correttamente presentata. La data e orario di trasmissione sono quelli considerati per determinare l'ordine cronologico di ricezione. Per la descrizione delle modalità di pre-registrazione della domanda e di invio del codice di convalida si rimanda alla guida di cui all'allegato A delle presenti disposizioni attuative.

3. Ai fini della presentazione della domanda è richiesta la disponibilità di:

a) casella di "posta elettronica certificata (PEC)", rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n. 97";
b) "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004;
c) SPID (non utilizzabile per le persone giuridiche), CIE o TS-CNS/CNS, ai fini dell'accesso al SIPES previa identificazione informatica.

4. Nella modulistica allegata alle presenti disposizioni attuative sono riportate le istruzioni per la compilazione della domanda e degli allegati.

5. La domanda, unitamente alla documentazione prevista nel bando, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto dotato dei necessari poteri di firma, con allegazione della procura speciale.

6. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo[2], gli estremi della marca di bollo dovranno essere inseriti negli appositi campi previsti.

7. Sardegna Ricerche, anche attraverso la collaborazione di soggetti delegati o altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. Agenzia delle entrate, Camere di Commercio, Registro

[2] I dati richiesti per l'assolvimento del bollo devono essere riportati in domanda, con la dicitura "Imposta di bollo assolta" sull'atto rilasciato, indicando gli estremi della marca da bollo: Codice identificativo Data (GG.MM.AAAA) Ora (HH:MM:SS). La verifica della corrispondenza con l'effettivo acquisto della marca, sarà effettuato presso l'apposita pagina web dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo: http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm

Nazionale Aiuti, INPS, INAIL ecc.), verifica, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda e nei relativi allegati.

8. La non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della domanda o la revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000[3].

9. Ai fini dell'ammissibilità, si considera la data e l'ora di invio telematico del codice di convalida della domanda pre-registrata tramite il sistema informativo. Le domande possono essere trasmesse esclusivamente a partire dalla data e ora indicate al comma 2 del presente articolo e non oltre il termine finale del 31 marzo 2026.

10. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

11. Sardegna Ricerche si riserva di sospendere la ricezione delle domande quando la somma degli aiuti richiesti superi del 70% la dotazione finanziaria, previa comunicazione con almeno 10 giorni di preavviso del nuovo termine di chiusura.

12. La domanda è costituita dai seguenti documenti che devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore:

Documentazione da presentare a cura dell'impresa proponente:

a. **Domanda di accesso generata dal sistema informatico SIPES**, in regola con l'imposta di bollo (euro 16,00 ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) firmata digitalmente dal legale rappresentante a pena di non ricevibilità;
b. **Relazione descrittiva del Progetto di Ricerca e Sviluppo** redatta secondo lo schema dell'Allegato B corredata dei curricula del personale impegnato nelle attività di ricerca;
c. **Piano dei costi del Progetto di Ricerca e Sviluppo** (in formato .ODS o .XLS), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa Capofila o suo procuratore, secondo lo schema dell'Allegato C;
d. **Piani di lavoro dei servizi di consulenza**, ove previsti, corredati dai curricula dei fornitori e delle risorse umane impegnate dagli stessi, redatto secondo lo schema dell'Allegato G;
e. **Dichiarazione requisiti di MPMI**, secondo lo schema dell'Allegato E;
f. **Dichiarazione ex ante del rispetto del principio "do no significant harm" (DNSH),** secondo lo schema di cui all'Allegato O delle presenti disposizioni attuative;

[3] D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 75 (Decadenza dai benefici), comma 1: "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.*"

g. **Conti economici e patrimoniali previsionali dell'impresa** relativi agli anni di realizzazione del programma fino all'esercizio a regime, redatti secondo lo schema dell'Allegato D delle presenti disposizioni attuative. Per le MPMI con meno di due anni di vita, ai conti previsionali va allegata copia del business plan;

h. **Dichiarazione e dimostrazione della disponibilità di risorse finanziarie** necessarie all'impresa per coprire la propria quota di fabbisogno finanziario al netto del cofinanziamento pubblico e della quota a carico dell'Organismo di Ricerca.

In alternativa alla dimostrazione della disponibilità di risorse finanziarie, l'impresa proponente dovrà dare evidenza del rispetto dei requisiti di sostenibilità economico-finanziaria del progetto con la dichiarazione riferita ai seguenti due indici:

1) incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, da determinare sulla base del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato che deve essere ≤ 0,15 (inferiore o uguale al 15%);

2) incidenza della gestione caratteristica sul fatturato, da valutare sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e il fatturato che deve essere ≥ 0,08 (maggiore o uguale al 8%).

Per un dettaglio dei documenti utili a comprovare la disponibilità delle risorse finanziarie si rinvia all'Allegato L delle presenti disposizioni attuative.

i. **Copia dei bilanci approvati e della ricevuta dell'avvenuta presentazione**, presso il Registro delle Imprese competente, relativi agli ultimi due esercizi finanziari precedenti alla presentazione della domanda. Le imprese che non dispongono di bilanci approvati degli ultimi due esercizi devono presentare un bilancio infra-annuale corredato da una dichiarazione di un revisore/commercialista che attesti la veridicità dei dati corredato da un business plan aziendale.

j. **Copia dell'atto costitutivo dell'A.T.I.** secondo lo schema di cui all'Allegato H e, in caso di A.T.I. non ancora costituita tra l'impresa e l'Organismo di Ricerca, **Lettera d'impegno alla costituzione dell'A.T.I.** controfirmata dall'Organismo di Ricerca, redatta secondo lo schema dell'Allegato I delle presenti disposizioni attuative;

Documentazione da presentare a cura dell'Organismo di Ricerca:

k. **Dichiarazione requisiti dell'Organismo di Ricerca**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'OdR o suo procuratore, secondo lo schema dell'Allegato F delle presenti disposizioni attuative.

ARTICOLO 10 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. Le domande di accesso sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione; per il termine di presentazione delle domande fa fede la data e l'ora di inoltro telematico del codice di convalida, come descritto all'art. 9, comma 2.

2. L'istruttoria delle domande prevede una fase di verifica di ammissibilità e una fase di valutazione tecnico-scientifica.

FASE 1 – VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ

La verifica di ammissibilità è articolata a sua volta in due sotto-fasi: una verifica di ammissibilità **formale** e una verifica di ammissibilità **sostanziale**.

Verifica di ammissibilità formale

La verifica di ammissibilità formale mira a verificare il rispetto dei seguenti requisiti:

a) Verifica di ricevibilità della proposta

La verifica di ricevibilità verte sul rispetto delle modalità, della tempistica di presentazione e della completezza della documentazione secondo quanto previsto all'art. 9 delle presenti Disposizioni attuative.

Sardegna Ricerche ha facoltà di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio per consentire ai proponenti di sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e degli allegati con esclusione della documentazione riferibile al progetto da valutare. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del proponente.

Nel caso in cui vengano ravvisati motivi di irricevibilità della domanda, prima dell'adozione del relativo provvedimento, Sardegna Ricerche comunica agli istanti, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda stessa. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Qualora vengano confermate le carenze che hanno dato luogo alla irricevibilità si procede con il relativo provvedimento.

b) Verifica requisiti del soggetto proponente

Rispetto dei requisiti di ammissibilità del soggetto proponente sulla base di quanto previsto dal PR FESR Sardegna 2021-2027 e rispetto dei requisiti soggettivi previsti all'articolo 3 (Beneficiari e requisiti di ammissibilità) delle presenti disposizioni attuative.

c) Verifica requisiti del progetto

Rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 4 (Durata dell'intervento e ricadute sui risultati) nonché all'art. 5 (Progetto, dimensioni, caratteristiche e condizioni di ammissibilità) delle presenti disposizioni attuative.

Sardegna Ricerche ha facoltà di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio per consentire ai proponenti di sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione. In caso di ricorso al soccorso istruttorio, Sardegna Ricerche assegna al soggetto proponente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione o di inadeguatezza delle integrazioni presentate, si procede con il provvedimento di rigetto della domanda.

Nel caso in cui vengano ravvisati motivi di irricevibilità della domanda, prima dell'adozione del relativo provvedimento, Sardegna Ricerche comunica agli istanti, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda stessa. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Qualora vengano confermate le carenze che hanno dato luogo alla irricevibilità si procede con il relativo provvedimento.

Verifica di ammissibilità sostanziale

La verifica di **ammissibilità sostanziale** è volta ad accertare il rispetto dei seguenti requisiti:

- la coerenza e il contributo dell'intervento proposto rispetto a:

- il Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027;

- la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione Sardegna;

- la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) e la Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC);

- i principi orizzontali di parità di genere, accessibilità per le persone con disabilità e rispetto della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;

- il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" all'ambiente (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Sardegna Ricerche ha facoltà di chiedere all'istante l'integrazione dei dati, informazioni, chiarimenti necessari per l'espletamento delle verifiche, a cui il soggetto proponente dovrà ottemperare nel termine di 10 giorni. Nel caso in cui vengano ravvisati motivi di non ammissibilità della domanda, prima

dell'adozione del relativo provvedimento, Sardegna Ricerche comunica al Proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda stessa.

La verifica si conclude con un giudizio di ammissibilità o non ammissibilità della proposta, dove l'ammissibilità rappresenta la condizione necessaria per poter accedere alla successiva fase di valutazione tecnico-scientifica. In caso di non ammissibilità della proposta si procede con il relativo provvedimento di rigetto dell'istanza.

FASE 2 – VALUTAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA

Le domande che hanno superato positivamente la fase di verifica di ammissibilità sono sottoposte alla valutazione tecnico-scientifica del progetto secondo i criteri definiti all'art. 11 delle presenti disposizioni.

L'esperto scientifico, cui è affidata la valutazione tecnico-scientifica del Progetto di Ricerca e Sviluppo, redige una scheda di valutazione riportante l'esito della valutazione, le indicazioni e sub condizioni relative al contenuto e congruità dei costi del progetto.

Sardegna Ricerche ha facoltà di chiedere l'integrazione dei dati o informazioni, chiarimenti necessari per l'espletamento della verifica tecnica, a cui il soggetto proponente dovrà ottemperare nel termine di 10 giorni. Relativamente al programma di ricerca non potranno essere accolti chiarimenti tesi ad apportare modifiche o integrazioni rilevanti e sostanziali al programma presentato in sede di domanda.

Acquisita la valutazione dell'esperto, Sardegna Ricerche redige una Relazione Istruttoria Finale. Nel caso di esito positivo emana il provvedimento di concessione provvisoria riportante le risultanze istruttorie, l'indicazione delle spese ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, il COR (Codice di Registrazione dell'Aiuto del Registro Nazionale Aiuti) e il CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato all'impresa; nel caso di A.T.I., l'Organismo di Ricerca deve richiedere un proprio CUP per l'importo del finanziamento provvisoriamente riconosciuto allo stesso Organismo.

Nel caso di esito negativo o parzialmente negativo Sardegna Ricerche, prima della adozione del relativo provvedimento, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii, comunica al proponente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Il provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto è adottato in assenza delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i.; pertanto, l'erogazione dell'aiuto è sottoposta alla condizione risolutiva prevista dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i. Qualora sia accertata a carico del Beneficiario la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. o degli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma

4, ed all'articolo 91 comma 7 del D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i., Sardegna Ricerche procede alla revoca del provvedimento di concessione provvisoria.

Successivamente alla ricezione del provvedimento di concessione provvisoria, le imprese ammesse agli aiuti devono trasmettere a Sardegna Ricerche una Dichiarazione di Accettazione degli esiti istruttori e comunicare la volontà di richiedere l'anticipazione dell'aiuto concesso.

L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. L'eventuale richiesta di integrazioni da parte di Sardegna Ricerche sospende i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni, o in mancanza di queste, dalla scadenza del termine assegnato al beneficiario per trasmettere quanto richiesto.

Successivamente all'invio della dichiarazione di accettazione, il beneficiario e Sardegna Ricerche procedono alla stipula di un disciplinare secondo il modello di cui all'allegato Q delle disposizioni del bando.

Gli esiti della procedura sono pubblicati nel sito internet di Sardegna Ricerche.

ARTICOLO 11 – CRITERI DI VALUTAZIONE

1. La valutazione scientifica del Progetto di Ricerca e Sviluppo è affidata ad esperti esterni riconosciuti come autorevoli dalla comunità scientifica internazionale, privi di qualsiasi conflitto d'interessi e selezionati con modalità trasparenti che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche nell'ambito di riferimento del progetto.

2. Gli esperti selezionati da Sardegna Ricerche dovranno esprimere un giudizio motivato e attribuire un punteggio per ciascun criterio indicato nella seguente griglia di valutazione:

CRITERI	Punteggio massimo	Punteggio minimo
A. Qualità Sarà valutata la qualità del progetto e la chiarezza degli obiettivi, intesa come capacità di generare innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività dell'impresa e il numero di ricercatori occupati, e in particolare: - la verifica della effettiva capacità del progetto di sviluppare innovazioni di prodotti o processi con realistiche prospettive di mercato; - il progresso, oltre lo stato dell'arte e il potenziale di innovazione, anche in riferimento al settore ed alla realtà aziendale del proponente;	42	26

- la coerenza dell'approccio metodologico proposto e dei costi esposti; - numero di nuovi ricercatori occupati che operano nella sede operativa in Sardegna.		
B. Adeguatezza tecnico-organizzativa L'adeguatezza tecnico-organizzativa del soggetto proponente, in relazione alla proposta progettuale, sarà valutata con riferimento a: - la capacità organizzativa rispetto alle attività pianificate e l'immediata disponibilità del gruppo di lavoro per l'avvio del progetto; - la qualifica, idoneità ed esperienza di tutti i soggetti coinvolti nel gruppo di lavoro; - i progetti o attività precedenti correlati all'oggetto della proposta del proponente; - il profilo del responsabile scientifico aziendale e dell'eventuale Organismo di ricerca; - le pubblicazioni e/o prodotti e/o servizi rilevanti rispetto al progetto presentato; - presenza e effettiva operatività di una stabile organizzazione in Sardegna.	30	18
C. Capacità di networking Sarà valutata la capacità di networking nello svolgimento di attività di R&S presenza o meno: - di un organismo di ricerca con una sede in Sardegna - ricadute territoriali dirette del progetto anche grazie alla presenza di una stabile organizzazione in Sardegna.	12	
D. Sostenibilità economico-finanziaria Sarà valutata la capacità del progetto di produrre ricadute economiche e la sua sostenibilità finanziaria rispetto alla realtà del proponente, in relazione ai parametri economico-finanziari definiti nonché la credibilità degli obiettivi di crescita previsti.	10	

E. Qualità del progetto in termini della sostenibilità ambientale del processo/prodotto Sarà valutata la sostenibilità ambientale del progetto, il punteggio verrà attribuito in funzione dei seguenti aspetti: - capacità della ricerca e innovazione di generare benefici collegati ad uno o più obiettivi ambientali; - adozione di strumenti di verifica degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita di prodotti, processi e servizi, quali LCA, LCC, PEF, Carbon footprint di prodotto ISO 14067, Water footprint di prodotto, processo o servizio ISO 14046, sistemi di gestione ambientale o energia ISO 14001, EMAS e ISO 50001; - minimizzazione degli eventuali impatti ambientali, anche mediante l'applicazione di criteri di Green Procurement).	3	-
F. Qualità del progetto in termini di pari opportunità e non discriminazione e/o dei processi di responsabilità sociale nell'impresa. Sarà valutata la coerenza del progetto con l'attuazione dei principi di pari opportunità e di non discriminazione. Il punteggio verrà attribuito in funzione dei seguenti aspetti: - capacità dell'operazione di incrementare il numero di ricercatrici occupate presso le imprese e i centri di ricerca beneficiari del sostegno; - promozione di processi aziendali orientati al Diversity Management e/o alla responsabilità sociale d'impresa, anche tramite la valutazione e attestazione, da parte di un organismo di conformità accreditato; - possesso della certificazione di genere da parte di imprese, università ed enti di ricerca pubblici; - rilevanza della componente femminile e giovanile nella partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale; - importanza della ricerca oggetto dell'intervento rispetto ai temi della disabilità, dell'innovazione, della sostenibilità sociale e della qualità della vita.	3	-

3. Sono considerati ammissibili agli aiuti/finanziamenti i progetti che avranno raggiunto un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100 e che avranno raggiunto il punteggio minimo indicato nella tabella per i criteri di cui alle lettere a) e b).

ARTICOLO 12 – VARIAZIONI E PROROGHE AL PROGETTO

1. I Beneficiari realizzano il progetto di Ricerca e Sviluppo conformemente a quanto previsto dall'atto di concessione provvisoria, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci e i relativi valori di spesa ammessi.

2. Possono essere ritenute ammissibili variazioni al progetto, nonché variazioni riferite allo status del Beneficiario, con le modalità e nei limiti indicati ai commi seguenti o a seguito di variazioni consentite dalla normativa comunitaria e nazionale.

3. Le variazioni al progetto approvato possono essere ammesse alle seguenti condizioni:

a) sono apportate successivamente alla concessione provvisoria dell'aiuto;
b) sono richieste preventivamente mediante la presentazione a Sardegna Ricerche di un'istanza di variazione, comprensiva di una relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del Progetto di ricerca e sviluppo approvato. L'istanza è corredata dal prospetto dei costi riformulato sulla base delle richieste di modifica, entrambi sottoscritti da persona in grado di impegnare legalmente il Beneficiario. Le rimodulazioni del progetto proposte dovranno risultare coerenti con il progetto approvato.

Sardegna Ricerche provvede alla valutazione delle richieste di variazione entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse. Il suddetto termine è sospeso qualora, sia richiesta un'integrazione documentale e riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento dell'aiuto/finanziamento concesso.

4. Nei casi di variazioni nello status dei beneficiari per operazioni societarie e di subentro, valgono le seguenti disposizioni:

a) nelle operazioni societarie che comportino o meno l'estinzione del beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto a un soggetto giuridico terzo, intercorse prima dell'erogazione del saldo, gli aiuti provvisoriamente concessi possono essere confermati in capo al subentrante a condizione che quest'ultimo:

i) presenti specifica domanda di subentro entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data dell'atto di modifica;
ii) possegga le caratteristiche previste per i beneficiari del bando, ivi inclusa la capacità economico-finanziaria;
iii) nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui a esercitare l'attività svolta dal beneficiario originario;
iv) assuma, per il periodo residuo, gli obblighi previsti dal disciplinare, presenti una nuova fideiussione, dal bando e della dichiarazione di accettazione e obbligo originario;

b) le domande di subentro non sono ammesse qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della richiesta di pagamento del saldo e la liquidazione definitiva dell'aiuto.

c) l'Amministrazione effettua l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi e, in caso di esito positivo, ammette il nuovo beneficiario con idoneo provvedimento che prevede esplicitamente il passaggio dell'aiuto in capo a quest'ultimo o, in caso di esito negativo, dispone la revoca dell'aiuto. Laddove, successivamente all'erogazione dell'aiuto si debba procedere alla revoca totale o parziale del medesimo, il beneficiario subentrante risponde anche delle somme erogate al beneficiario originario. L'aiuto concesso e non erogato dalla data di domanda di subentro, o ove l'evento di modifica sia altrimenti noto all'Amministrazione, è interamente liquidato al beneficiario subentrante;

d) nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

5. Qualora ricorrano comprovate cause che impediscano il rispetto del termine di conclusione del progetto può essere concessa una proroga con determinazione, fino a un massimo di 6 mesi, previa verifica della scadenza della garanzia fideiussoria eventualmente prestata e delle scadenze indicate per il Programma Regionale 2021-2027.

6. L'impresa, che intende avvalersi della proroga, deve presentare agli Uffici di Sardegna Ricerche, almeno due mesi prima della data di conclusione indicata per il progetto, una richiesta debitamente motivata nelle stesse modalità indicate per le variazioni del progetto.

ARTICOLO 13 – RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI

1. Ai fini della rendicontazione finale l'impresa beneficiaria, o capofila, deve presentare la domanda di pagamento dell'aiuto allegando i seguenti documenti secondo i modelli indicati da Sardegna Ricerche:

a) Relazione finale dei risultati tecnici e scientifici del Progetto di Ricerca e Sviluppo;

b) Prospetti di rendicontazione delle spese, contenenti le informazioni relative alle tipologie delle attività di ricerca ed ai WP di progetto;

c) Documentazione concernente le spese sostenute come previsto all'allegato M delle disposizioni attuative

d) Dichiarazione ex post del rispetto del principio "do no significant harm" (DNSH), secondo lo schema di cui all'Allegato P delle presenti disposizioni attuative;

2. Il beneficiario è tenuto ad adottare una contabilità separata dell'operazione cofinanziata o, in alternativa, distinguere, in maniera chiara ed univoca, le registrazioni contabili relative alle operazioni agevolate, attraverso una codificazione contabile adeguata che riguardi tutte le transazioni relative al Progetto realizzato.

3. La documentazione di cui ai punti a), b), c) e d) deve essere conservata fino ai cinque anni successivi all'erogazione del saldo (art. 82, Reg. (UE) 2021/1060).

4. La rendicontazione finale dovrà essere prodotta entro il termine di 60 giorni dalla data stabilita per il completamento del progetto realizzato.

5. La rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, pena l'inammissibilità delle stesse, dovrà attuarsi mediante l'inserimento dei giustificativi di spesa, dei correlati pagamenti (bonifici) e dell'altra documentazione richiesta dal Vademecum sull'ammissibilità delle spese nel Sistema gestionale e informativo denominato SMEC – Sistema di Monitoraggio e Controllo - della Regione Sardegna (https://smec.regione.sardegna.it/login.htm). L'accesso alla piattaforma è garantito mediante l'attivazione di un'utenza.

6. Ai fini della liquidazione dell'aiuto il soggetto beneficiario (impresa singola o ATI) deve:

a) avere una sede o unità locale in Sardegna, riferito sia all'impresa che all'eventuale Organismo di Ricerca, ove sono state realizzate le attività oggetto di cofinanziamento;
b) garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate attraverso altri programmi regionali, nazionali o comunitari (verificato nel RNA). Il beneficiario si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura dell'intervento;
c) rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità concernenti le operazioni cofinanziate da fondi europei come previsto dagli artt. 49 e 50 del Reg. (UE) 2021/1060; a tal fine il Beneficiario è tenuto a rispettare quanto riportato nel documento sul sito di Sardegna Programmazione, nella sezione Comunicazione del PR FESR 21-27 e previsto nell'Allegato N delle presenti disposizioni.
d) non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola Deggendorf)";
e) essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); Nel caso in cui dal DURC emerga un'irregolarità contributiva non sarà possibile procedere alla liquidazione del contributo prima che l'impresa beneficiaria e l'eventuale partner di progetto abbiano adempiuto alla relativa regolarizzazione;
f) essere in regola con la normativa antimafia (D. Lgs. 159/2011 e D. Lgs. 218/2012);
g) l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 14 della L.R. 5/2016;
h) dimostrare di aver garantito il rispetto del principio DNSH.

Per il dettaglio sulle modalità di rendicontazione delle spese si rinvia al "Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese".

7. Gli Uffici provvedono alla verifica tecnica e amministrativa del Progetto di Ricerca e Sviluppo rendicontato, secondo le seguenti modalità:

Verifica tecnica

La verifica tecnica, affidata ad un esperto scientifico, consiste nell'accertamento della realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo e del conseguimento degli obiettivi e risultati attesi così come risultano nella proposta approvata e la congruità ed inerenza delle spese rendicontate.

Qualora il Progetto di Ricerca e Sviluppo sia stato realizzato parzialmente, si procede ad una valutazione della realizzazione parziale e all'eventuale riduzione dell'aiuto oppure al mancato riconoscimento ove risultassero profondamente modificati i presupposti del Progetto di Ricerca e Sviluppo approvato.

Verifica amministrativa

La verifica amministrativa verte nell'accertamento della correttezza del rendiconto e della validità della documentazione di spesa presentata, attestante i costi sostenuti. Per il dettaglio delle verifiche amministrativo-contabili si fa riferimento all'allegato M: "Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese".

Al termine della verifica tecnica e amministrativa, Sardegna Ricerche procede con l'atto di liquidazione definitiva o con l'eventuale revoca, anche parziale, del provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto.

8. L'erogazione dell'aiuto è effettuata secondo una delle seguenti modalità:

a) **Senza anticipazione**: il beneficiario deve presentare, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, la Domanda di pagamento finale dell'aiuto, allegando la documentazione indicata per la rendicontazione del progetto al comma I.

b) **Con anticipazione**: il beneficiario può richiedere una quota pari al 40% del totale dell'importo provvisoriamente concesso (alla singola impresa oppure all'A.T.I.) che verrà liquidato a titolo d'anticipazione, previa stipula di un Disciplinare e presentazione dei seguenti documenti:

- originale cartaceo di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia rilasciata secondo le condizioni minime di cui al modello Allegato P dai soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui al D. Lgs. n. 385/1993, a garanzia dell'importo erogato. La garanzia, su richiesta del beneficiario, sarà svincolata dopo l'erogazione del saldo dell'aiuto ed a conclusione dei controlli di I livello.
- autocertificazione delle informazioni contenute nella visura della CCIAA (o da richiesta alla CCIAA), da cui risulta la data di apertura della sede operativa ove verrà realizzato il progetto di Ricerca e Sviluppo.

Alla conclusione del progetto, il beneficiario presenta la domanda di pagamento finale del saldo allegando la documentazione indicata per la rendicontazione del progetto al comma 1 del presente articolo.

L'eventuale anticipazione o liquidazione finale non può essere corrisposta in presenza di debiti contributivi o fiscali.

Per le imprese che hanno ricevuto aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, l'erogazione dell'aiuto è subordinata al rimborso o al deposito in un conto bloccato degli aiuti considerati illegali o incompatibili fino al momento della decisione finale.

In ogni caso, la liquidazione e il pagamento dell'aiuto (anticipazione e saldo) sono successivamente sottoposti al controllo di I livello per l'effettiva ammissibilità sul PR FESR 2021-2027.

Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazioni, entro 80 giorni dalla data di ricezione della Domanda di pagamento del saldo finale dell'aiuto. Il suddetto termine è sospeso qualora sia richiesta un'integrazione documentale e riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa, che dovrà pervenire a Sardegna Ricerche entro dieci giorni dalla richiesta.

Nel caso di A.T.I., la domanda di anticipazione o pagamento dell'aiuto deve essere presentata dalla capofila, in nome e per conto dell'A.T.I. L'aiuto sarà erogato alla capofila, che dovrà successivamente trasferirlo all'Organismo di Ricerca sulla base delle quote di suddivisione delle spese proposte e ammesse e deve darne comunicazione a Sardegna Ricerche entro 30 giorni dalla erogazione delle risorse pena la revoca delle agevolazioni concesse.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI

1. Il progetto ammesso ad agevolazione è sottoposto a verifica amministrativa e/o in loco, da parte dell'Autorità di Gestione del Programma regionale Sardegna FESR 2021-2027, in merito all'attuazione dell'investimento, in termini di acquisizione dei prodotti e dei servizi cofinanziati, e al fatto che le relative spese sono state effettivamente sostenute, in conformità alle norme unionali, nazionali e regionali.

2. Il progetto può essere altresì selezionato ai fini dei controlli di competenza dell'Autorità di Audit e di altri soggetti nazionali e unionali aventi titolo.

3. I controlli possono essere effettuati durante l'intera attuazione del Programma e nei 3 (tre) anni successivi alla data di completamento del progetto, ossia dall'erogazione del saldo.

4. L'esito negativo dei controlli effettuati comporta la revoca totale o parziale dell'agevolazione concessa, il recupero delle somme erogate e l'eventuale segnalazione dell'irregolarità ai soggetti competenti.

ARTICOLO 15 – REVOCA E RINUNCIA DEGLI AIUTI

1. Sardegna Ricerche, fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del D.P.R. 445/2000, procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte del Beneficiario, nei seguenti casi:

a) accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;

b) mancata attivazione dell'unità locale produttiva sul territorio eleggibile all'atto della prima erogazione (in caso di impegno all'attivazione di un'unità locale dichiarata in sede di presentazione della domanda);

c) mancato possesso da parte del Beneficiario di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;

d) il Beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti gravemente irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;

e) il Beneficiario non realizzi il progetto entro la data di completamento prevista, salvo quanto previsto all'art. 12;

f) il Beneficiario non trasferisca all'Organismo di Ricerca le quote di anticipazione o finanziamento spettanti;

g) il Progetto realizzato non sia coerente con quello ammesso agli aiuti, ossia venga accertata in sede di rendicontazione il mancato raggiungimento degli obiettivi o dell'impianto complessivo del progetto ammesso, ovvero sia accertata una variazione non preventivamente approvata;

h) si siano verificate irregolarità, imputabili all'impresa beneficiaria e riscontrate, previo contraddittorio, dall'Autorità di Audit; in tal caso l'agevolazione concessa o erogata è revocata nella misura della rettifica finanziaria applicata dall'Autorità di Audit;

i) laddove, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 sulla stabilità delle operazioni, entro 3 anni dalla data di conclusione dell'operazione nel caso di PMI o 5 anni nel caso di Grandi Imprese, si verifichi cessazione o rilocalizzazione dell'attività di Impresa al di fuori del territorio della regione Sardegna; cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

j) entro 3 (tre) anni, a far data dall'erogazione del saldo, il Beneficiario cessi o trasferisca l'attività produttiva;

k) entro 3 (tre) anni, a far data dall'erogazione del saldo, l'attività di impresa cessi a seguito di un fallimento fraudolento;

l) sia rilevata la violazione del divieto di cumulo. La revoca delle agevolazioni è parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima dell'erogazione degli aiuti; la revoca è totale in tutti gli altri casi, in particolare qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni;

m) siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

n) siano violati gli obblighi espressamente previsti a pena di revoca dal Bando;

o) si siano verificate altre violazioni di legge e delle norme richiamate nelle presenti disposizioni, nella Dichiarazione di Accettazione degli esiti/assunzioni degli obblighi e nel disciplinare.

2. La variazione della dimensione aziendale dell'Impresa Beneficiaria successiva alla concessione dell'aiuto non comporta la rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali fissati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.

3. Sardegna Ricerche può esercitare il potere di revoca nel caso di avvio di una procedura per la gestione dello stato di crisi o di insolvenza del Beneficiario, ritenuta incompatibile con il rispetto degli obblighi previsti a suo carico dal Bando.

4. La revoca può essere disposta in misura totale e riferirsi all'intero beneficio concesso, ovvero parziale e riguardare solo una parte dell'aiuto concesso.

5. In caso di revoca, Sardegna Ricerche, esperite le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., avvia la procedura di recupero delle somme erogate e non dovute, ai sensi dell'art. 9, del D. Lgs. 123/1998, per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. L'ammontare degli interessi è determinato in via provvisoria alla data di emissione del provvedimento di revoca.

6. Restano salve le procedure di revoca e recupero degli aiuti di Stato illegali dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla Commissione europea ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del Regolamento (UE) 2015/1589, del Consiglio, del 13 luglio 2015. In presenza di una decisione dell'Unione europea che dichiari l'aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno e ne ordini allo Stato il recupero, laddove il Beneficiario dell'aiuto sia soggetto a procedure di insolvenza, il

credito dello Stato relativo alla restituzione dell'aiuto è soddisfatto in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro credito.

7. Il Beneficiario che intenda rinunciare alla realizzazione del progetto approvato e al sostegno concesso deve darne tempestiva comunicazione, tramite posta elettronica certificata, dichiarando la disponibilità alla restituzione dell'aiuto erogato e degli eventuali interessi decorrenti dalla data di erogazione delle somme liquidate.

8. In caso di revoca parziale del finanziamento riferibile a spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico dell'impresa beneficiaria.

ARTICOLO 16 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Le informazioni sul presente bando sono disponibili sul sito www.sardegnaricerche.it ed eventuali chiarimenti possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@cert.sardegnaricerche.it.

2. Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi "chiarimenti" sul sito internet di Sardegna Ricerche nella pagina relativa al Bando pubblico in oggetto, e al fine di garantire trasparenza e *par condicio* tra i concorrenti. La presentazione dei quesiti potrà essere effettuata dal giorno 20.11.2025 fino al 12.01.2026 e l'ultima pubblicazione dei quesiti pervenuti entro tale termine avverrà entro la data del 16.01.2026.

3. In osservanza dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica quanto segue:

- la struttura competente per l'attuazione del presente Bando è Sardegna Ricerche;
- il procedimento è avviato a seguito del ricevimento della domanda;
- il Responsabile del procedimento è il dott. Cesare Mou;
- il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. è esercitato, mediante richiesta motivata scritta indirizzata a Sardegna Ricerche, Via Palabanda, 9 - 09123 Cagliari – PEC protocollo@cert.sardegnaricerche.it.

ARTICOLO 17 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Fermo il rinvio alle previsioni contenute nel presente Bando, le controversie che intervengano nella fase esecutiva del rapporto sono demandate al giudice ordinario; il foro competente è individuato in quello di Cagliari.

2. Per le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di non ammissione alle agevolazioni, l'annullamento o revoca del provvedimento di concessione per fatti diversi dall'inadempienza del Beneficiario, la competenza è del TAR Sardegna.

3. Presso la RAS è istituito il Punto di contatto qualificato garante dell'attuazione e applicazione della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Per la presentazione di reclami e segnalazione si rinvia al Punto di contatto UE - Sardegna Programmazione.

ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Bando è pubblicato sul sito internet istituzionale di Sardegna Ricerche nonché sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, nella pagina Sardegna Programmazione.

2. Con le medesime modalità saranno pubblicate eventuali modifiche, aggiornamenti e chiarimenti sulla procedura.

3. La pubblicazione del presente Bando e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito istituzionale di Sardegna Ricerche ha valore di notifica nei confronti degli interessati.

4. Per quanto non espressamente previsto dal Bando si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

ALLEGATI

- **Allegato A** – Guida alla compilazione della domanda di accesso
- **Allegato B** – Relazione descrittiva del Progetto di Ricerca e Sviluppo
- **Allegato C** – Piano dei costi del Progetto di Ricerca e Sviluppo
- **Allegato D** – Conti economici e patrimoniali previsionali
- **Allegato E** – Dichiarazione requisiti di MPMI
- **Allegato F** – Dichiarazione requisiti degli Organismi di Ricerca (O.d.R)
- **Allegato G** – Piano di lavoro – Servizi e consulenze
- **Allegato H** – Lettera di intenti per la costituzione dell'A.T.I.
- **Allegato I** – Schema di costituzione dell'ATI
- **Allegato L**– Dichiarazione comprovante la disponibilità di risorse finanziarie o riportante il calcolo degli indicatori economici e finanziari richiesti
- **Allegato M –** Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese
- **Allegato N** – Linee guida sugli obblighi di pubblicità soggetti beneficiari

- **Allegato O** – Dichiarazione ex ante del rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm)
- **Allegato P** – Dichiarazione ex post del rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm)
- **Allegato Q** – Disciplinare tipo beneficiario
- **Allegato R** – Schema fideiussione

APPENDICE 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Programma si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, recante il regolamento generale di esenzione per categoria, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 187 del 26 giugno 2014 e ss.mm.ii.

nonché le seguenti:

- per «***collaborazione effettiva***»: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;
- per «***End User***»: soggetto interessato a partecipare allo sviluppo del progetto in quanto potenziale futuro utilizzatore del prodotto/processo/servizio risultante dalle attività di ricerca e sviluppo e innovazione e non in quanto potenziale futuro produttore. In altre parole, i risultati del progetto potranno contribuire all'accrescimento della competitività del soggetto End User in virtù dei miglioramenti in termini di efficienza ed efficacia che potranno derivare alle proprie attività e non in virtù della possibilità di industrializzare, produrre e/o commercializzare direttamente il risultato del progetto di ricerca;
- per «***PMI***» si intende piccola e media impresa (intendendo nella piccola anche la microimpresa);
- per «***MPMI***» si intende micro, piccola e media impresa;
- per «***impresa***» si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Nell'ambito di tale definizione è considerata impresa l'associazione iscritta nell'elenco regionale o nazionale delle associazioni riconosciute oppure nel registro delle persone giuridiche, in possesso di una posizione IVA. Ovvero, è considerata impresa l'attività libero professionale a prescindere dall'iscrizione in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica Amministrazione, salvo nel caso in cui tale iscrizione costituisca condizione indispensabile per l'esercizio (quindi titolari di partita IVA attiva e senza che siano in corso sospensioni) dell'attività economica per la quale è presentata domanda;

Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

- per «***investimenti produttivi***» si intendono gli investimenti in attività materiali e immateriali;

- per «***aiuti a finalità regionale agli investimenti***» si intendono solo gli aiuti concessi per un investimento iniziale o per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica (art. 14 del Regolamento n. 2023/1315/UE);
- per «***attivi materiali***» si intendono gli attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- per «***attivi immateriali***» si intendono quelli diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) sono utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva beneficiaria degli aiuti;
b) sono ammortizzabili;
c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al piano per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI;

- per «***impresa in difficoltà***» si intende ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 2023/1315 un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

e) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della "*due diligence*" da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica, quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società), dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
f) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della "due diligence" da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
g) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

h) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

- per «***Organismo di Ricerca e diffusione della conoscenza***»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
- per «***Associazione temporanea tra imprese»*** (abbreviata con l'acronimo A.T.I.): s'intende è un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento.
- per «***ricerca industriale***»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- «***sviluppo sperimentale***»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche

apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

- per «***Soggetto beneficiario***» si intende l'A.T.I. che, a seguito della procedura di valutazione di cui all'art. 10, è ammessa beneficiare degli aiuti di cui al presente Programma;
- per «***unità produttiva***» si intende la struttura, l'unità locale nella quale si svolge stabilmente l'attività di produzione legata al prodotto o servizio a cui si riferisce il Piano, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, o funzionalmente collegati nel caso di interventi nell'ambito del turismo, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile agli aiuti, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale;
- per «**delocalizzazione**» si intende il trasferimento dell'unità produttiva in area geografica al di fuori del territorio eleggibile.
- per «***Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2022-2027***» la mappa dei comuni ammessi a beneficiare dell'incremento di intensità per gli aiuti a finalità regionale;

2. In base al Regolamento UE 2021/1260 valgono inoltre le seguenti definizioni:

- «***Principio DNSH***»: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm") definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, e precisato negli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio;
- «***Opzioni semplificate di Costo (OSC)***»: importi o percentuali che rappresentano la miglior approssimazione possibile dei costi (reali) ammissibili sostenuti dai Beneficiari per la realizzazione dell'operazione finanziata, secondo quanto disposto all'art. 53.1 lettere b), c), d), e) relative a: costi unitari; somme forfettarie; finanziamenti a tasso forfettario; combinazione di costi reali e le fattispecie sopra indicate.

APPENDICE 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Le disposizioni attuative sono adottate in coerenza e attuazione dei seguenti atti e documenti normativi e deliberativi:

- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (di seguito "Regolamento de minimis", "regime de minimis" o "de minimis");
- Regolamento (UE) n. 1589/2015 della Commissione del 13 luglio 2015, sulle modalità di applicazione dell'art. 108 TFUE;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 (Codice europeo di condotta sul partenariato);
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 – principio DNSH (Do Not Significant Harm);
- Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva

2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;

- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2021-2027 (2021/C 153/01) della Commissione europea, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 153/1 del 29 Aprile 2021;
- Comunicazione della Commissione Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2022/C 414/01), pubblicata sulla GUCE serie C n. 414/01 del 28/10/2022;
- Comunicazione della Commissione europea 2021/C 373/01 "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027";
- Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 italiana, approvata dalla CE con la Comunicazione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e da ultimo modificata con Decisione della Commissione C(2024) 6797 final del 3 ottobre 2024;
- Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) – Italia, dicembre 2019;
- Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 – responsabilità ambientale e principio "chi inquina paga";
- Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2024, n. 22 Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. – Norme in materia ambientale;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici;
- Legge 27 ottobre 2023, n. 160 "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché' in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche";
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni";
- Decisione C(2022) 7877 del 26 ottobre 2022, con la quale la Commissione europea ha approvato il PR FESR Sardegna 2021/2027 della Regione Sardegna;
- Decisione C(2024) 6563 final di esecuzione della Commissione del 12 settembre 2024, recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 7877 che approva il PR FESR Sardegna 2021/2027 della Regione Sardegna;
- Decisione C(2022) 9764 del 16 dicembre 2022 di approvazione del Programma JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 32/21 del 6 ottobre 2023 "Programma JTF Italia 2021-2027 - Piano territoriale Sulcis. Presa d'atto del Programma e mandato a sottoscrivere l'atto di delega quale Organismo intermedio" con la quale è stato individuato il ruolo in capo alla Direzione del Centro Regionale di Programmazione quale OI nell'ambito del PN JTF;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/56 del 8 ottobre 2021 – Strategia regionale di sviluppo sostenibile;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/71 del 22 maggio 2024 – Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/36 del 30 settembre 2022 – Aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Sardegna;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/34 del 6 novembre 2024 – Linee guida in materia di misure di sostegno alle imprese per il ciclo di programmazione 2024-2029;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/18 del 14 maggio 2025 – Direttive per i Progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (RSI);
- Legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale Legge regionale 15 febbraio 1996, n. 5" e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7 – Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna;
- Legge Regionale 30 giugno 2010, n. 13, come modificata dall'articolo 33 della L.R. 17/2021;
- Legge Regionale 13 aprile 2016, n. 5 – Disposizioni per la formazione;
- Determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. ___ del _____ che approva le presenti disposizioni attuative e gli allegati.

APPENDICE 3 - Elenco delle attività economiche ammesse (ISTAT ATECO 2025)

Ai sensi dell'art. 4 delle disposizioni di attuazione possono beneficiare degli aiuti le imprese la cui attività rientra in una delle attività economiche ISTAT ATECO 2025 di seguito elencate:

Sezione C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

Sezione E – FORNITURA DI ACQUA: RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

Sezione H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO con esclusione delle divisioni o classi:

49 trasporto terrestre e trasporto mediante condotte;

50 trasporto marittimo e per vie d'acqua;

51 trasporto aereo;

53.1 attività postali con obbligo di servizio universale.

Sezione I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE

Sezione K - TELECOMUNICAZIONI, PROGRAMMAZIONE E CONSULENZA INFORMATICA, INFRASTRUTTURE INFORMATICHE E ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE

Sezione N - ATTIVITÀ PROFESSIONALI SCIENTIFICHE E TECNICHE

APPENDICE 4 - INFORMATIVA ai sensi dell'articolo 13-14 del Regolamento 2016/679

Il Titolare del trattamento, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, D. Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 101/2018) intende spiegarti in maniera semplice e chiara

1. perché trattiamo i tuoi dati personali;
2. quali dati personali trattiamo;
3. chi tratta i tuoi dati personali;
4. come trattiamo i tuoi dati personali e per quanto tempo li conserviamo;
5. come puoi esercitare i tuoi diritti relativamente al trattamento dei dati personali



TITOLARE DEL TRATTAMENTO è Sardegna Ricerche, via Palabanda n. 9 – 09123 Cagliari, nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore info@sardegnaricerche.it o protocollo@cert.sardegnaricerche.it.

La presente Informativa viene resa per il trattamento dei dati raccolti nell'ambito della procedura bando "Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo MPMI".



PERCHE' SARDEGNA RICERCHE TRATTA TUOI DATI

I tuoi dati personali sono trattati, **senza necessità di acquisire il tuo consenso**, per le seguenti finalità:

- poter svolgere le funzioni amministrative, tecniche e di controllo nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati dalla legge;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un Regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità;
- permetterti di fruire dei servizi da te richiesti;
- per la instaurazione e gestione del rapporto di lavoro;
- per poter esercitare i diritti del Titolare, ad esempio, in sede giudiziaria;
- per attività di informazione e comunicazione istituzionale

Solo **previo tuo specifico consenso e con il diritto di poterlo revocare in qualsiasi momento**, per le seguenti altre finalità:

- per inviarti via e-mail sondaggi di opinione e di gradimento, newsletter e/o inviti ad eventi o iscriverti ad eventi di cui è parte o che organizza il Titolare o per consentire una comunicazione diretta con te.

Base giuridica del trattamento

Trattiamo i tuoi dati lecitamente:

- perché è necessario all'esecuzione di un contratto di cui sei parte, come interessato o perché è necessario per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate a seguito di una tua richiesta - art. 6, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento;
- perché è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta Sardegna Ricerche, in qualità di titolare del trattamento: art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento;
- perché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita Sardegna Ricerche, in qualità di titolare del trattamento - art. 6, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento;
- perché hai espresso il consenso al trattamento dei tuoi dati personali – art. 6, paragrafo 1, lett. a).



QUALI DATI TRATTA SARDEGNA RICERCHE

Nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle finalità indicate il Titolare tratta i seguenti dati:

- dati personali, rappresentati da qualsiasi informazione riguardante la persona fisica, identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, tramite riferimento a qualunque altra informazione, compreso un numero di identificazione personale (es. nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numero di telefono);
- categorie particolari di dati personali: nei limiti e secondo la disciplina prevista dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, trattiamo i dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali";
- dati personali provenienti da fonti accessibili al pubblico o acquisiti non direttamente da te; in tale ipotesi ti verrà indicata la fonte da cui hanno avuto origine i dati.

La maggior parte dei dati a te richiesti devono essere forniti obbligatoriamente in quanto necessari per l'erogazione del relativo servizio richiesto e, comunque, per il raggiungimento delle finalità istituzionali assegnate dalla legge. Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l'Ente l'impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per i quali tali dati sono necessari.

Il conferimento di eventuali dati espressamente indicati come facoltativi richiede il tuo consenso esplicito, che potrai comunque revocare in qualsiasi momento, opponendoti in tutto o in parte al trattamento.



CHI TRATTA I TUOI DATI

I tuoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità a te comunicate a:

- dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati del trattamento e/o amministratori di sistema;
- pubbliche amministrazioni e soggetti terzi (liberi professionisti, società) cui è stata affidata la fornitura di servizi per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento.

I tuoi dati possono essere comunicati o resi disponibili, senza necessità del tuo consenso, a organi di controllo, forze dell'ordine o magistratura, altre pubbliche amministrazioni nei casi previsti dalla legge per finalità istituzionali e in qualità di autonomi titolari del trattamento. I tuoi dati possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali nei casi previsti dalla normativa vigente.
Alcuni dati personali sono resi pubblici nei casi previsti dalla legge per finalità di trasparenza o di pubblicità legale.



COME TRATTIAMO I TUOI DATI E LI CONSERVIAMO

Il trattamento dei tuoi dati personali è realizzato con modalità elettroniche e cartacee per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato. Nell'ipotesi in cui il trattamento preveda un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, il Titolare ti informerà in merito alla logica utilizzata e alle conseguenze del trattamento per l'interessato con specifica informativa.



PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI

Sardegna Ricerche tratterà i tuoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità a te comunicate. Successivamente verranno conservati in esecuzione degli obblighi di legge, per finalità di tipo amministrativo e fiscale, per l'adempimento di obblighi legali del Titolare, per far valere o difendere un proprio diritto (10 anni dal termine del rapporto).



TRASFERIMENTO DEI DATI IN ALTRI PAESI

L'eventuale trasferimento dei tuoi dati in Paesi extra UE ti sarà comunicato con specifica informativa.



COME PUOI ESERCITARE I TUOI DIRITTI

Il Titolare ti informa che, in qualità di soggetto interessato, ti spettano i seguenti diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.):

- il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei tuoi dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso e alle informazioni di cui all'art. 15 del G.D.P.R.;

- il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica e l'integrazione dei tuoi dati personali incompleti;
- il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei tuoi dati personali;
- il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali;
- il diritto alla portabilità dei dati, ovvero il diritto di ricevere i tuoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile per trasmetterli ad altro titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro titolare dei dati;
- il diritto di opposizione al trattamento dei tuoi dati personali;
- il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Puoi esercitare i tuoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento utilizzando il modello scaricabile al seguente link: https://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20231128113236.rtf oppure inviando una raccomandata a.r. all'indirizzo: Sardegna Ricerche, via Palabanda n.9 – 09123 Cagliari; oppure inviando una e-mail all'indirizzo: info@sardegnaricerche.it.

Per informazioni in merito ai tuoi diritti in materia di protezione dei dati personali puoi contattare il **Responsabile per la protezione dei dati di Sardegna Ricerche** al seguente riferimento: rpd@sardegnaricerche.it